



## REGOLAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PERSONA E TUTELE GIURIDICHE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT' ANNA

Emanato con D.D. n. 339 del 07.10.05

### **Art. 1** **(Definizione generale del Corso)**

1. Il Corso di Perfezionamento in Persona e tutele giuridiche è istituito sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico dei Corsi di perfezionamento della Scuola, emanato con D.D. n.20 del 16 gennaio 2004 , e successive modifiche e integrazioni.
2. Il corso si propone, in linea con gli *standards* di eccellenza perseguiti dalla Scuola, di fornire un percorso formativo finalizzato sia all'esercizio di attività di ricerca, sia ad impieghi qualificati nel campo del diritto in ambito privato e pubblico. L'obiettivo è perseguito mediante un apposito programma didattico e mediante la realizzazione di un progetto di ricerca, destinato a concludersi con un esame finale.
3. Il progetto formativo di cui all'art. 4 prevede un'offerta didattica di carattere preliminare, su base interdisciplinare, volta all'acquisizione degli strumenti, sia culturali sia tecnici, della ricerca giuridica; un'offerta didattica di carattere generale, anch'essa su base interdisciplinare, volta all'acquisizione degli strumenti caratteristici delle aree di disciplina afferenti al Corso (diritto privato, diritto costituzionale, diritto penale, diritto privato comparato). Al percorso descritto si affianca un'offerta didattica specialistica nelle aree predette.
4. Il corso ha durata di tre anni. Al termine del terzo anno, all'allievo che ne faccia motivata richiesta, previo parere favorevole del Coordinatore e del Tutor può essere concesso un anno di proroga per il completamento della tesi.
5. Al termine del corso e successivamente al superamento di un apposito esame, la Scuola rilascia, ai sensi dell'art 2 della l. 14 febbraio 1987, n. 41, il Diploma di perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca.
6. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche legate al programma del corso, la Scuola può avvalersi di collaborazioni, definite anche mediante apposite convenzioni e accordi, con Università italiane e straniere, nonché con enti pubblici o privati.

### **Art. 2** **(Organi del Corso)**

1. Sono organi del Corso:
  - a) il Collegio dei Docenti
  - b) il Coordinatore
  - c) i Vice-coordinatori
  - d) il Tutor
  - e) il Relatore



### **Art. 3**

#### **(Ammissione dei cittadini appartenenti all'Unione Europea)**

1. L'ammissione al corso di perfezionamento avviene mediante concorso per titoli e colloquio. Il colloquio può essere espletato anche mediante strumenti di comunicazione elettronica idonei a garantire l'identificazione del candidato.
2. Il bando di concorso per l'ammissione è pubblicato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di attivazione del ciclo.
3. Le prove di esame sono completate entro il mese di Novembre dell'anno accademico di attivazione del corso.

### **Art. 4**

#### **(Ammissione dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea)**

1. L'ammissione al corso di perfezionamento avviene mediante concorso per titoli.
2. Il bando di concorso per l'ammissione è pubblicato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di attivazione del ciclo.
3. Il procedimento di ammissione è completato entro il mese di Novembre dell'anno accademico di attivazione del corso.

### **Art. 5**

#### **(Piano di formazione)**

1. Gli allievi sono tenuti a seguire l'attività didattica e scientifica come disposto dal progetto formativo del Corso
2. Entro il mese di marzo precedente l'inizio di ciascun ciclo, il Collegio dei docenti approva il Piano di formazione del corso alla luce dei seguenti criteri:
  - a) ripartizione delle attività didattiche distinguendo i corsi in generali e speciali
  - b) presentazione da parte di ciascun allievo perfezionando del secondo e del terzo anno dei risultati e degli sviluppi della propria ricerca, nell'ambito di un incontro seminariale da svolgersi entro il mese di novembre per gli allievi del secondo anno ed entro il mese di giugno per gli allievi del terzo anno;
  - c) verifica periodica del profitto e dei progressi didattico-scientifici degli allievi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi, attraverso relazioni sull'attività svolta, da presentarsi prima della conclusione di ciascun anno del corso.
3. Gli allievi del primo anno di perfezionamento sono tenuti alla frequenza:
  - a. dei corsi generali per tutte le materie (4);
  - b. di almeno quattro corsi speciali afferenti ad almeno due aree diverse
  - c. dei seminari e corsi integrativi, secondo prassi.
4. Gli allievi del secondo anno di perfezionamento, compatibilmente con il soggiorno all'estero, sono tenuti alla frequenza
  - a. di almeno tre corsi speciali afferenti ad almeno due aree diverse
  - b. dei seminari e corsi integrativi, secondo prassi.



5. Gli allievi del terzo anno di perfezionamento, compatibilmente con il soggiorno all'estero, sono tenuti alla frequenza
  - a. dei seminari e corsi integrativi, secondo prassi.
6. è ammessa, previo parere favorevole del Coordinatore e del tutor, la precisazione del titolo e dei contenuti del progetto di ricerca. Non invece ammessa la modifica del progetto.
7. Assolti gli obblighi previsti dal piano formativo ciascun allievo è ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo con le modalità di cui all'art. 14.

#### **Art. 6**

##### **(Corsi di lingue – Formazione linguistica)**

1. I corsi di lingue previsti dal progetto formativo fanno parte integrante del corso e sono obbligatori ai fini del rilascio del diploma
2. Gli allievi stranieri che non posseggano una sufficiente padronanza della lingua italiana dovranno seguire un corso intensivo di italiano come lingua straniera nel primo mese del corso di perfezionamento.
3. Ciascun allievo è tenuto a seguire un corso intensivo di inglese come lingua straniera nel primo mese del corso di perfezionamento e un corso di approfondimento nel corso dei successivi 16 mesi.
4. Ai fini del conseguimento del titolo oltre ad un livello avanzato nei corsi di cui ai commi precedenti è obbligatoria la certificazione di competenza linguistica avanzata in almeno un'altra delle lingue insegnate alla Scuola.
5. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.

#### **Art. 7**

##### **(Contributi e servizi)**

1. Gli allievi ammessi al corso usufruiscono gratuitamente dei servizi di mensa della Scuola per la durata del corso, ad esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico della Scuola. Ad essi può essere altresì corrisposto mensilmente un contributo monetario, il cui importo è fissato dai competenti organi della Scuola ed è erogato secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
2. La Scuola provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che occorrono agli allievi del corso durante lo svolgimento di attività istituzionali.
3. E' consentito agli allievi di fruire, nel corso degli studi, di eventuali borse di studio fuori sede, sia in Italia che all'estero, messe a disposizione da altri Enti, o dalla Scuola ai sensi della Legge n°398 del 30/11/89, previo parere favorevole del tutor e autorizzazione del Coordinatore del corso.
4. Gli allievi, con parere favorevole del loro tutor e del coordinatore, possono richiedere l'aggregazione ad un centro o laboratorio della Scuola
5. Agli allievi del corso la Scuola assicura l'uso della biblioteca e dei laboratori informatici, secondo le modalità disposte dal proprio Regolamento.
6. Nei limiti delle disponibilità strutturali e logistiche, agli allievi sarà data la possibilità di fruire di locali e strutture ad essi riservati al fine di condurre in modo adeguato la propria attività di studio e di ricerca all'interno della Scuola.



7. Il Coordinatore può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, tenuto conto del parere del tutor.
8. I contributi ed i servizi previsti nel presente articolo vengono mantenuti dagli allievi per i tre anni di corso di Perfezionamento. Gli allievi perfezionandi che, terminato il terzo anno di corso, devono ancora sostenere l'esame finale mantengono i diritti di cui al comma 5 del presente articolo.

#### **Art. 8**

##### **(Soggiorni fuori sede )**

1. Il soggiorno all'estero, da svolgersi preferibilmente dopo il diciottesimo mese di corso, per un periodo, anche frazionabile compreso fra i 3 e i 9 mesi, è obbligatorio - salvo eccezioni specificamente approvate dal collegio dei docenti - per il conseguimento del titolo di perfezionamento a norma del progetto formativo del corso. Il Coordinatore, previo parere del tutor, può autorizzare un soggiorno di durata superiore.
2. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti è possibile svolgere il soggiorno fuori sede nell'anno successivo al triennio, finalizzato alla preparazione della tesi.
3. ***La Scuola mette a disposizione contributi di soggiorno fuori sede da determinarsi caso per caso, secondo le modalità stabilite all'art. 15 del Regolamento didattico generale, oltre all'eventuale rimborso, in tutto o in parte, delle spese di viaggio.***
4. Sono previsti contributi per la partecipazione a Scuole Estive ed analoghe attività formative e scientifiche in numero non superiore a uno per anno per ciascun allievo.
5. Previo parere favorevole del Tutor, il Coordinatore può autorizzare altresì contributi per la partecipazione degli allievi a seminari, convegni, congressi ed altre iniziative analoghe di carattere scientifico, nel caso in cui gli allievi presentino in tale sede interventi scritti. Tali contributi sono determinati in base alle disposizioni contenute nel Regolamento per le Missioni fuori sede, oltre all'eventuale rimborso delle spese di iscrizione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
6. Le domande per i soggiorni fuori sede ed eventuali relativi contributi vanno indirizzate al Coordinatore del corso, previa approvazione del tutor e devono contenere tutte le indicazioni utili ai fini della loro valutazione.

#### **Art. 9**

##### **(Attività didattica degli allievi)**

1. Il Coordinatore e il Tutor possono autorizzare gli allievi a svolgere attività didattica, che non dovrà superare 20 ore annue complessive, salvo diversa determinazione del Collegio dei docenti.

#### **Art. 10**

##### **(Collaborazioni ed altre attività esterne)**

1. E' richiesto ai perfezionandi di informare gli organi competenti della Scuola se svolgono altre attività lavorative e di ricerca.
2. Il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore delibera sulla compatibilità tra le attività lavorative e di ricerca con la continuazione del Dottorato. Inoltre, il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore, delibera l'eventuale rimodulazione dell'importo della borsa di studio.



### **Art. 11 (Esclusioni)**

1. L'esclusione di un allievo dal Corso avviene con decreto del Direttore della Scuola su proposta motivata del Collegio dei docenti, secondo le procedure previste dal regolamento interno, e comporta la decadenza immediata dalla borsa.
2. L'esclusione può essere deliberata:
  - a. qualora a seguito di inadempimenti ai propri obblighi e nonostante il formale richiamo da parte del Coordinatore l'allievo rimanga inadempiente ai propri doveri, ovvero
  - b. qualora il Collegio dei Docenti ritenga, in sede di valutazione della relazione annuale, insufficiente il profitto dell'allievo.

### **Art. 12 (Dottorandi provenienti da altre istituzioni)**

1. 1. Il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore, può ammettere dottorandi provenienti da altre istituzioni italiane e straniere a frequentare un'annualità di corsi o una sua frazione. Salvo accordi di scambio convenzionali compensativi degli oneri, a tali dottorandi è richiesto il pagamento di un contributo deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti, oppure frazioni di tale cifra per periodi corrispondentemente più brevi.
2. 2. I dottorandi di cui al presente articolo sono ammessi a fruire dei servizi della Scuola secondo le condizioni stabilite negli accordi di scambio convenzionali. La copertura assicurativa deve essere fornita dalle istituzioni di provenienza.

### **Art. 13 (Diploma di perfezionamento)**

1. Il diploma di perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca, è rilasciato dal Direttore della Scuola e viene conseguito entro un anno dalla conclusione del triennio di corso, mediante il superamento dell'esame finale.
2. Il Collegio dei docenti può concedere una proroga del termine di cui al comma precedente, su richiesta motivata dell'allievo.
3. L'allievo consegna alla Divisione FUR almeno quindici giorni prima della data fissata per la discussione almeno sei copie della propria tesi di perfezionamento nella quale sono contenuti i risultati della propria ricerca originale e di rilevante valore scientifico. La tesi è controfirmata dal Tutor.
4. L'esame finale consiste nella discussione orale della tesi nella lingua concordata con il tutor.
5. Copia della tesi finale viene depositata, a cura della Scuola, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Un'ulteriore copia in formato elettronico viene conservata negli archivi della Scuola.

### **Art. 14**



### **(Commissioni)**

1. Le commissioni esaminatrici dell'esame finale sono composte da almeno cinque docenti, di cui almeno uno della Scuola. Esse possono essere integrate da esperti italiani o stranieri. Di norma il tutor e il coordinatore fanno parte delle commissioni.
2. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le procedure per il conseguimento del titolo e le modalità di costituzione della commissione possono essere integrate dagli accordi stessi.
3. La commissione dell'esame finale formula un giudizio sintetico sull'elaborato e sulla discussione esprimendo la propria valutazione in centesimi. La commissione può assegnare, all'unanimità, la lode.
4. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione e per l'esame finale sono nominate dal Direttore con proprio decreto, su proposta del Coordinatore.

### **Art. 15 Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei docenti è nominato dal Consiglio della Classe accademica di Scienze Sociali su proposta del Coordinatore ed è composto da un numero non inferiore a cinque docenti, compreso il Coordinatore. Almeno la metà dei componenti deve essere costituita da professori e ricercatori della Scuola.
2. Il Collegio dei docenti definisce gli indirizzi del Corso, sovrintende alla realizzazione del progetto formativo, nomina – su proposta dell'allievo – il Tutor e verifica la progressione degli studi e delle attività di ricerca svolte dagli allievi.
3. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione degli allievi agli anni successivi e la loro eventuale esclusione dal Corso.
4. Al Collegio dei docenti partecipa a titolo consultivo il rappresentante degli allievi del Corso, eletto annualmente entro un mese dell'inizio dello stesso.
5. Il Collegio dei docenti dura in carica 3 anni con tacito rinnovo alla scadenza del triennio. Assume le funzioni di segretario il componente con minore anzianità di servizio.
6. Il Collegio dei docenti si riunisce ogni qualvolta il coordinatore o un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario.
7. In ogni caso, il collegio dei docenti si riunisce almeno:
  - a) entro il mese di Febbraio di ciascun anno, su convocazione del coordinatore,
    - o per valutare il generale andamento del corso,
    - o per approvare le relazioni degli allievi sull'attività svolta e sul loro programma di studi,
    - o per approvare la relazione annuale da trasmettere al Nucleo di valutazione,
    - o per deliberare sull'attivazione del bando per l'anno accademico successivo a quello in corso,
    - o per le deliberazioni necessarie successive all'ingresso nella Scuola dei nuovi allievi di ciascun ciclo
  - b) entro il mese di maggio per deliberare la programmazione delle attività formative per l'a.a. successivo.

### **Art. 16**



### **Coordinatore del Corso**

1. Il Coordinatore del Corso è nominato dal Consiglio della Classe accademica di Scienze Sociali tra i docenti della Scuola per una durata di tre anni e può essere rinnovato.
2. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica e organizzativa del Corso, presiede il Collegio dei Docenti, svolge le funzioni amministrative di propria competenza e informa periodicamente il Consiglio della Classe accademica competente sulle attività del Corso.
3. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, programma le attività didattiche e può proporre revisioni del progetto formativo, da approvare secondo le modalità fissate nell'art. 8 del regolamento quadro.
4. Entro il mese di marzo, il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, presenta al Consiglio della Classe accademica competente ed al Nucleo di valutazione una relazione annuale sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo.
5. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, propone al Direttore della Scuola la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e per l'esame finale.
6. Tutte le autorizzazioni che comportano spese a carico del Corso di perfezionamento competono al Coordinatore.
7. Il Coordinatore può chiedere che il Collegio dei docenti nomini, fra i componenti dello stesso, due Vice-coordinatori. I Vice-coordinatori coadiuvano il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni e possono sostituirlo, agendo di concerto anche se non congiuntamente, nei casi di assenza e impedimento.

### **Art. 17**

#### **Tutor e Relatore**

1. Entro due mesi dall'inizio del corso il Collegio dei docenti nomina – d'intesa con ciascun allievo – un Tutor. Il Collegio può nominare altresì un relatore, entro i primi diciotto mesi di corso, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento quadro. Il relatore segue l'allievo nella realizzazione del progetto di ricerca e nella impostazione e sviluppo della tesi. In presenza di gravi motivi e dietro richiesta adeguatamente motivata dell'allievo o del docente, il Collegio dei docenti procede, entro un mese, alla sostituzione del Tutor.
2. Il Tutor segue il percorso formativo dell'allievo e controfirma per valutazione positiva le sue richieste, ai sensi di questo regolamento, nonché la tesi di perfezionamento

### **Art. 18**

#### **(Entrata in vigore e modifiche)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.
2. Modifiche al presente regolamento sono proposte dal Collegio dei docenti ed approvate dal Senato accademico, sentito il Consiglio della Classe accademica di competenza.

### **Art. 19**

#### **(Disposizione transitoria)**



1. Per gli allievi che sono stati ammessi al corso di perfezionamento anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente regolamento.